



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai

Sigg.:

Dott. Antonio MATANO Presidente

Dott. Giuseppina FINAZZI Consigliere

Dott. Silvia MOSSI Consigliere rel

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato
in Cancelleria il giorno 07/05/21 iscritta al n. 132/21 R.G. Sezione
Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del 30/09/21

da

INPS, in persona del presidente legale rappresentante pro-tempore
rappresentato e difeso dall'Avv.to Angela CALIO' MARINCOLA
SCULCO giusta procura generale alle liti, elett.te dom.to c/o Avv.ra
Distrettuale INPS.

RICORRENTE APPELLANTE

contro

rappresentato e difeso
dall'Avv.to Andrea STERLI di Brescia, domiciliatario giusta delega
in atti.

RESISTENTE APPELLATO

In punto: appello a sentenza n. 149/21 del 02/04/21 del Tribunale di
Brescia.

OGGETTO:

Altre controversie in

materia di previdenza

obbligatoria



Conclusioni:

Del ricorrente appellante:

Come da ricorso

Del resistente appellato:

Come da memoria

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 149 del 2021 il Tribunale di Brescia Sezione Lavoro in accoglimento del ricorso proposto da
nei confronti dell'Inps dichiarava il diritto del medesimo all'accesso all'Ape Sociale di cui all'art. 1, co. da 179 a 186 della L. 232/16 e condannava l'Inps al riconoscimento di detto beneficio nonché alla rifusione delle spese del grado.

Il ricorrente, già dipendente del Comune di (BS) e licenziato in data 27 ottobre 2016, avendo compiuto 63 anni e potendo vantare un'anzianità contributiva di oltre 30 anni aveva domandato all'Inps il riconoscimento dell'Ape Sociale ex art. 1, co. da 179 a 186 L. n. 232/16 in difetto del requisito anagrafico per l'ammissione alla pensione di vecchiaia.

Era accaduto che l'Inps aveva respinto la domanda in quanto il soggetto non si trovava nella condizione, normativamente richiesta, di *“aver fruito integralmente di una prestazione di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo”*.

Il Tribunale, ritenendo che tale requisito non trovasse applicazione nel caso in cui il soggetto non abbia comunque diritto



all'indennità di disoccupazione, posto che il ricorrente come dipendente pubblico non aveva diritto alla Naspi ex art. 2, c. 1 del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, accoglieva la domanda in presenza dei restanti requisiti.

L'Inps ha impugnato la decisione sulla base di un unico motivo.

In particolare, l'Istituto ha contestato l'interpretazione effettuata da parte del giudice di primo grado circa il comma 179 dell'art. 1 L. 323/2016 laddove è stato previsto che l'Ape Sociale spetta al dipendente che *“ha concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante”*.

Nella motivazione della sentenza è stato ritenuto che l'integrale fruizione dell'indennità di disoccupazione da almeno tre mesi rappresenti uno dei requisiti per l'accesso all'Ape Sociale in quanto “spettante” ossia solo se e in quanto il soggetto richiedente vi abbia diritto.

A detta dell'appellante, invece, detto requisito dev'essere sommato alle altre condizioni dello stato di disoccupazione involontaria e dell'anzianità contributiva.

Oltretutto, secondo l'Inps non sarebbe di ostacolo a simile interpretazione il fatto che, così opinando, il dipendente pubblico diversamente da quello privato sarebbe escluso sia dall'indennità di disoccupazione che dall'Ape Sociale in quanto il lavoro pubblico e quello privato sono sovente soggetti a differenti discipline.

Di qui la richiesta di riforma della sentenza e di reiezione del



ricorso introduttivo.

Si è tempestivamente costituito l'appellato che ha domandato il rigetto del gravame e la conferma della decisione.

All'odierna udienza, previo scambio e deposito ad opera delle parti di note scritte ai sensi dell'art. 221 comma 4 del D.L. 34/2020, conv. in L. 77/2020, la causa è stata decisa con sentenza il cui dispositivo è stato depositato in via telematica

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti salienti sono pacifici e documentati.

ha lavorato alle dipendenze del Comune di (BS) fino alla cessazione del rapporto lavorativo in data 27 ottobre 2016 per licenziamento.

In data 5 gennaio 2017 ha presentato domanda di indennità di disoccupazione Naspi che l'Inps ha respinto in quanto dipendente pubblico.

In data 28.05.2020 il ha avanzato richiesta dell'indennità dell'Ape Sociale di cui all'art. 1, commi da 179 a 186 della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 e con provvedimento in data 29.05.2020 l'Inps gli ha comunicato il mancato accoglimento della domanda con la seguente motivazione : *“Non si trova nella seguente condizione : avere fruito integralmente di una prestazione di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo”*.

Il quindi, ha proposto ricorso amministrativo avverso tale provvedimento senza successo.



Tanto premesso, l'appello non risulta fondato e, pertanto, dev'essere respinto.

L'art. 1, comma 179, della legge n. 232/2016 prevede che *“in via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”*.

La lettera a) stabilisce che hanno diritto all'indennità c.d. Ape Sociale i lavoratori che *“si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni”*.

Le modalità di attuazione della predetta disposizione sono



state dettate dal DPCM 88/17 (“Regolamento di attuazione dell'art. 1 cc. da 179 a 186 L 232/16”), il quale all'art. 2 ha ribadito che il soggetto che ha diritto all'indennità in parola è colui che è *“iscritto all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha cessato l'attività lavorativa, non è titolare di un trattamento pensionistico diretto, ha compiuto almeno 63 anni di età e si trova in una delle seguenti condizioni: a) è in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, si trova in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed ha concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante”*.

L'Inps nella circolare n. 34 del 23.02.2018 contenente le istruzioni applicative e ulteriori chiarimenti in materia di indennità di cui all'art. 1, commi da 179 a 186 della legge n. 232 del 2016, ha spiegato che il soggetto richiedente deve aver terminato di godere integralmente della prestazione di disoccupazione da almeno tre mesi, nell'arco dei quali deve aver mantenuto lo *status* di disoccupato in base alle regole previste dalla normativa vigente e ha precisato, altresì, che il beneficio dell'APE sociale continua a non applicarsi ai soggetti semplicemente inoccupati che non abbiano fruito di alcuna



prestazione di disoccupazione.

Ha certamente ragione l'Inps ad affermare che oltre al requisito dell'età e dello stato di disoccupazione involontaria la normativa vigente al fine del riconoscimento dell'Ape Sociale richiede che il soggetto abbia cessato di fruire dell'indennità di disoccupazione da almeno tre mesi.

Ed invero, l'art. 1, commi da 179 a 186 della legge di bilancio 2017, la cui scadenza a seguito della legge 178/2020 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021, ha introdotto una indennità a carico dello Stato erogata dall'Inps e soggetta a limiti di spesa in favore di soggetti che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero; essa è corrisposta a domanda fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.

Proprio perché finalizzata ad “accompagnare” i lavoratori che si trovino in stato di disoccupazione involontaria fino al raggiungimento dell'età per accedere alla pensione, entro determinati limiti di spesa, l'Ape Sociale non è compatibile con la fruizione di altre prestazioni previdenziali né, in particolare, con l'indennità di disoccupazione.

Ed è in quest'ottica che va letta la disposizione in base alla quale l'Ape Sociale non spetta al lavoratore che non abbia cessato da almeno tre mesi di fruire dell'indennità di disoccupazione.

E' necessario, infatti, che il lavoratore disoccupato si sia avvalso dei trattamenti che lo Stato mette in campo al fine di offrire



un sostegno al reddito dei lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione prima che possa essere riconosciuta l'Ape Sociale, che, dunque, rappresenta l'ultima misura di sostegno al reddito riconosciuta dallo Stato fino al conseguimento dell'età per l'accesso alla pensione.

Inquadrata in questi termini la funzione della prestazione, non vi è ragione di escludere dal godimento della stessa coloro che, in possesso degli altri requisiti di legge, non abbiano avuto accesso all'indennità di disoccupazione in quanto non vi hanno diritto.

In altri termini, solo se e in quanto il soggetto ha diritto di percepire l'indennità di disoccupazione ha un senso che il legislatore richieda al fine del riconoscimento della prestazione dell'Ape Sociale che venga prima terminata l'indennità di disoccupazione; diversamente, se il soggetto non può accedere all'indennità di disoccupazione in quanto non gli spetta, allora non è giustificato attendere alcunchè e il medesimo potrà essere ammesso a fruire dell'Ape Sociale in presenza dei restanti requisiti.

Diversamente opinando, il lavoratore che abbia involontariamente perduto il lavoro senza avere ancora l'età per accedere alla pensione di vecchiaia e non abbia diritto di fruire dell'indennità di disoccupazione sarebbe arbitrariamente privo di qualsiasi misura di sostegno al reddito.

E' allora pienamente condivisibile l'interpretazione effettuata da parte del Tribunale che ha ritenuto che il requisito della cessazione del godimento integrale della prestazione di disoccupazione da



almeno tre mesi trovi applicazione solo se e in quanto sussista il diritto di godere della indennità di disoccupazione.

Nella medesima direzione, del resto, si colloca quanto indicato dall’Inps nella circolare 34/2018 laddove si afferma che *“il beneficio dell’Ape sociale continua a non applicarsi ai soggetti semplicemente inoccupati che non abbiano fruito di alcuna prestazione di disoccupazione”* dovendo tale espressione essere riferita al caso di chi, pur avendo diritto di godere della indennità di disoccupazione, abbia scelto di non fruirne.

Questo, peraltro, non è il caso del _____ il quale non ha percepito l’indennità di disoccupazione non per scelta bensì perché non avente diritto.

L’appellato, infatti, quale dipendente pubblico ne è escluso ai sensi dell’art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 22/2015 che dispone *“Sono destinatari della Naspi i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 20 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni”*.

Se, dunque, l’appellato non ha potuto fruire della Naspi in quanto escluso per legge, tanto che pur avendone fatto domanda l’Inps l’aveva rigettata, non vi è ragione, in presenza dei restanti requisiti di legge, di non ammetterlo al godimento dell’Ape Sociale nella fase della disoccupazione involontaria e fino al conseguimento dell’età per accedere alla pensione di vecchiaia.

Non è condivisibile, infine, nemmeno l’ulteriore



considerazione sviluppata dall'appellante secondo cui il lavoro pubblico e il lavoro privato conoscerebbero molte differenze di trattamento tra cui ad es. la contrattazione collettiva, il regime di assunzione, la progressione di carriera, considerazione che nella prospettazione dell'Inps dovrebbe avvalorare la differenza di trattamento tra dipendenti pubblici e privati in tema di Ape Sociale.

Tale differenza di trattamento, invero, è esclusa proprio dalla stessa legge 232/2016 che all'art. 1, co. 184 prevede, come evidenziato nella sentenza, un differimento dei termini per il pagamento del trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici che fanno domanda di Ape Sociale, da tale previsione potendosi dedurre il riconoscimento del diritto anche in favore dei pubblici dipendenti.

In conclusione, l'appello è infondato e va respinto con la conseguente conferma della sentenza impugnata.

Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 1.200,00 oltre accessori di legge che l'appellante verserà all'appellato con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Il Collegio dà atto, ai fini del pagamento del contributo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12, che l'appello è stato respinto.

PQM

1) rigetta l'appello avverso la sentenza n. 149/2021 del Tribunale di Brescia Sezione Lavoro;



2) condanna l'Inps a rifondere all'appellato le spese del presente grado nella misura di € 1.200,00 oltre accessori come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Brescia, 30 settembre 2021

Il Consigliere estensore

(dott.ssa Silvia Mossi)

Il Presidente

(dott. Antonio Matano)

